



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/2809/14/108/9/1 del 14.04.2014, con la quale si era data notizia dell'approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 115 del 27.03.2014, che ha apportato modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale n. 443 del 11.12.2013, concernente le direttive per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi per l'anno 2014.

Le novità intervenute riguardano:

1. l'esclusione della data del 22 aprile 2014, precedentemente interessata al divieto di circolazione, dall'elenco di cui all'articolo 1 del suindicato decreto;
2. l'estensione della deroga oraria per i veicoli circolati in Sardegna e in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale;
3. la circolazione dei veicoli che trasportano "*semi vitali non ancora germogliati*".

Nella fase di prima applicazione della deroga oraria di cui al punto 2 sono state rappresentate delle problematiche che richiedono un ulteriore intervento chiarificatore.

1. Veicoli circolanti in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale

Come già detto, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale ⁽¹⁾.

L'origine del viaggio può essere provata con qualunque documentazione, purché idonea a dimostrare la provenienza dal resto dell'Italia, senza che assuma rilievo a tale scopo il momento del traghetamento.

⁽¹⁾ Pertanto, nei mesi in cui il divieto vige dalle ore 08,00 alle 20,00, l'inizio per tali veicoli è fissato alle ore 12, nei mesi in cui vige dalle 07,00 alle 23,00, l'inizio è invece fissato alle ore 11,00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel caso di autoarticolati la deroga si applica sia al semirimorchio che al veicolo trattore, ancorché quest'ultimo si trovi già in Sardegna e non sia quindi proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale.

In altri termini, per i complessi veicolari costituiti da un trattore e da un semirimorchio, la provenienza del trattore non ha rilevanza alcuna.

2. Veicoli circolanti in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale

Per gli stessi veicoli e complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

In questo caso la documentazione esibita deve essere idonea a dimostrare sia l'origine del viaggio, dal resto dell'Italia, sia il traghettamento da un porto diverso da quelli di Reggio Calabria e Villa San Giovanni ⁽²⁾.

La prova del traghettamento può essere data anche tramite biglietto elettronico. Sarà cura dell'organo di polizia effettuare le verifiche se ritenute necessarie.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

Fg
CAF

⁽²⁾ In sostanza, i veicoli che giungono in Sicilia tramite l'autostrada Salerno - Reggio Calabria e traghettano tramite i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni non possono fruire di tale deroga oraria